



AREA 4
SETT/AA.GG.
UFF/AA.GG.

Decreto n. 545
Anno 2013

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con decreto rettorale n. 825 del 19 dicembre 2011 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2012;
- VISTO** il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto del Rettore n.132 del 5 marzo 2012;
- VISTO** il Regolamento sull'introduzione del Bilancio Unico di Ateneo emanato con decreto del Rettore n. 615 del 17 ottobre 2012;
- VISTO** il Regolamento per la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità economico patrimoniale emanato con decreto del Rettore n. 772 del 21 dicembre 2012;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, sedute del 23 e 24 settembre 2013, in cui sono stati esaminati i Regolamenti dell'Area dell'Ingegneria e dell'Area dell'Economia e Giurisprudenza;
- VISTA** la delibera del Senato Accademico del 22 ottobre 2013 di approvazione del Testo dei Regolamenti suddetti

DECRETA

Articolo unico

E' emanato il Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "Maurizio Scarano" e dei Corsi di Studio ad esso attribuiti che, composto da n. 26 articoli e allegati A)B)C)D)E)F) contenuti in n. 20 pagine, costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento.

Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università e sarà reso pubblico sulla pagina web di Ateneo- Sezione Norme e Regolamenti.

Cassino, **12 NOV. 2013**

IL RETTORE
(Prof. *Ciro Attaianesi*)

Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "Maurizio Scarano" e dei Corsi di Studio ad esso attribuiti

Indice

Titolo I - Disposizioni generali

- Articolo 1. Denominazione e funzioni
- Articolo 2. Compiti
- Articolo 3. Afferenze
- Articolo 4. Locali e attrezzature

Titolo II - Organi del Dipartimento e loro funzionamento

- Articolo 5. Organi del Dipartimento
- Articolo 6. Il Direttore
- Articolo 7. Funzioni del Direttore
- Articolo 8. Il Consiglio
- Articolo 9. Attribuzioni del Consiglio
- Articolo 10. Composizioni del Consiglio
- Articolo 11. Funzionamento del Consiglio
- Articolo 12. Verbale delle sedute del Consiglio
- Articolo 13. La Giunta
- Articolo 14. Attribuzioni della Giunta
- Articolo 15. I Coordinatori delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio
- Articolo 16. La Commissione Paritetica

Titolo III – Autonomia gestionale e amministrativa

- Articolo 17. Modalità di gestione
- Articolo 18. Il Responsabile Amministrativo

Titolo IV - Strutture ed articolazioni funzionali all'attività di ricerca

- Articolo 19. Sezioni di Ricerca
- Articolo 20. Laboratori

Titolo V - Strutture ed articolazioni funzionali all'attività didattica

- Articolo 21. Le Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio
- Articolo 22. Attribuzioni e modalità di funzionamento delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio
- Articolo 23. Consulta e Coordinatore Didattico dell'Area di Ingegneria

Titolo VI - Norme elettorali

Articolo 24. Operazioni elettorali

Titolo VII - Norme finali

Articolo 25. Modifica del Regolamento

Articolo 26. Norma di rinvio

Allegati

Allegato A — Settori Scientifico-Disciplinari attivi presso il Dipartimento

Allegato B — Settori Scientifico-Disciplinari di interesse del Dipartimento

Allegato C — Corsi di Studio del Dipartimento

Allegato D — Sezioni di Ricerca del Dipartimento

Allegato E — Laboratori del Dipartimento

Allegato F — Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento

Regolamento del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "Maurizio Scarano" e dei Corsi di Studio ad esso attribuiti

Titolo I - Disposizioni generali

Articolo 1. Denominazione e funzioni

1. Il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione "Maurizio Scarano" (da ora in avanti Dipartimento), costituito ai sensi dell'Articolo III.2 dello Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale (da ora in avanti Statuto) e del Decreto Rettoriale n. 43 del 7 Febbraio 2012, è la struttura organizzativa dell'Ateneo a cui è attribuita la responsabilità per lo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate ed accessorie, nei Settori e nei Corsi di Studio indicati negli Allegati A, B, C che formano parte integrante del presente Regolamento.
2. Il Dipartimento è Centro di Responsabilità dotato di autonomia amministrativa e gestionale, gestisce il budget economico assegnato per la realizzazione delle proprie attività istituzionali di ricerca, di didattica e di gestione, nel rispetto dei principi contabili e dei Regolamenti di Ateneo anche in riferimento al bilancio unico di Ateneo.

Articolo 2. Compiti

1. Il Dipartimento esercita tutti i compiti che gli sono demandati dalle norme generali di legge, dallo Statuto, dai regolamenti di Ateneo e dal presente Regolamento. Il Dipartimento in particolare adempie i seguenti compiti:
 - a) deliberare la proposta di avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, e le relative proposte di chiamata ai sensi del Regolamento di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori;
 - b) promuovere e coordinare le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;
 - c) elaborare un piano triennale della ricerca e della didattica finalizzato al costante miglioramento della qualità delle attività didattiche, di ricerca e della produzione scientifica, con specifico riferimento ai rispettivi livelli di internazionalizzazione;
 - d) promuovere collaborazioni con soggetti sia pubblici, sia privati a sostegno della ricerca e della didattica e approvare le relative convenzioni e i contratti che rientrino nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
 - e) indirizzare e coordinare l'insieme dei propri Corsi di Studio, verificandone inoltre l'efficienza e la funzionalità;
 - f) deliberare in merito alle proposte di attivazione e di soppressione di corsi di studio;
 - g) deliberare in merito alla proposta di attivazione e soppressione di Corsi di Dottorato di Ricerca, di Scuole di Dottorato, di Master, di Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento secondo quanto previsto dal Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e dal Regolamento Didattico di Ateneo;
 - h) deliberare annualmente, sentite le Commissioni Didattiche dei Corsi di Studio interessati e la Commissione Paritetica del Dipartimento, la programmazione, l'organizzazione e la valutazione delle attività didattiche e il manifesto degli studi del

- Dipartimento secondo le procedure stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo;
- i) deliberare, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, i compiti didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti;
 - j) verificare che i compiti di legge dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti siano stati assolti;
 - k) deliberare, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per fare fronte a esigenze didattiche, anche integrative, dei corsi di studio;
 - l) elaborare una proposta di budget economico articolata secondo lo schema individuato dal Servizio del Bilancio sulla base delle risorse proprie e di quelle assegnate, alla luce delle attività formative e di ricerca previste nell'esercizio finanziario di riferimento;
 - m) deliberare il Regolamento di Dipartimento;
 - n) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono ad esso demandate dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.

In particolare, al fine di adempiere i suddetti compiti, il Dipartimento può:

- a) eseguire ricerche e consulenze per conto di istituzioni, enti pubblici e soggetti privati con modalità e fini stabiliti mediante contratti e convenzioni appositamente stipulati, direttamente o per il tramite del Rettore, nel rispetto di quanto previsto dal relativo regolamento d'Ateneo;
- b) fungere da struttura amministrativa di supporto per i progetti di ricerca nazionali, internazionali e comunitari eventualmente posti in essere da docenti a esso afferenti;
- c) promuovere, coordinare e attuare gli accordi di cooperazione nazionali e internazionali finalizzati a ricerche specifiche;
- d) organizzare e patrocinare (a titolo oneroso o gratuito) seminari, conferenze, tavole rotonde e convegni di carattere scientifico, anche in collegamento con analoghe strutture in Italia e all'estero;
- e) promuovere la diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche degli afferenti anche finanziandone la pubblicazione presso strutture editoriali interne o esterne;
- f) sottoporre al Direttore Generale il piano di formazione e di aggiornamento del personale amministrativo, ausiliario, tecnico e dei laboratori.

Articolo 3. Afferenze

1. Al Dipartimento afferisce il personale docente che, all'atto di costituzione del Dipartimento, con le modalità previste dallo Statuto, ha esercitato il relativo diritto di opzione o è stato assegnato d'ufficio al Dipartimento, nonché tutti i docenti la cui proposta di chiamata è stata formulata dal Dipartimento.
2. Al Dipartimento afferiscono funzionalmente gli allievi dei corsi di dottorato di ricerca gestiti dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca e di borse di studio che svolgono attività di studio nel Dipartimento, nonché il personale tecnico amministrativo e gli eminenti studiosi ad esso assegnati.

Articolo 4. Locali e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali indicati da specifici Decreti Rettorali. Tali locali possono essere utilizzati per le sole attività istituzionali del Dipartimento e sono dati in consegna al Direttore del Dipartimento secondo le procedure previste dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.
2. Il Direttore determina le modalità di utilizzo dei locali di cui al comma precedente.
3. Per l'assolvimento dei suoi compiti il Dipartimento si avvale, inoltre, delle attrezzature assegnate con specifici Decreti del Direttore Generale o successivamente acquisite a vario titolo dal Dipartimento.

Titolo II - Organi del Dipartimento e loro funzionamento

Articolo 5. Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta;
- d) i Coordinatori delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio;
- e) la Commissione Paritetica.

Articolo 6. Il Direttore

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento ed ha tutte le attribuzioni definite all'Articolo 7.
2. Il Direttore è eletto dai componenti il Consiglio di Dipartimento a scrutinio segreto tra i professori di ruolo di prima fascia e, in caso di motivata indisponibilità dei professori di prima fascia dichiarata formalmente per iscritto, tra i professori di seconda fascia confermati. In ogni caso, l'eleggibilità alla carica di Direttore è subordinata all'esercizio dell'opzione di tempo pieno o alla presentazione di una preventiva dichiarazione in tal senso da far valere al momento della nomina.
3. Sei mesi prima della scadenza del mandato del Direttore, il Decano del Dipartimento indice le elezioni per il rinnovo della carica. Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale, formato da tre componenti scelti tra i professori ed i ricercatori afferenti al Dipartimento e alla designazione del suo Presidente nella persona di un professore di ruolo di prima fascia. Il Decano convoca una riunione per la presentazione delle candidature che devono essere depositate entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni, accompagnate almeno da cinque firme di docenti e dalla dichiarazione di accettazione di candidatura.
4. L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle eventuali due votazioni successive; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.
5. La nomina del Direttore avviene con decreto del Rettore. Il Direttore dura in carica tre anni e non può essere eletto consecutivamente per più di una volta.
6. Il Direttore designa un Direttore Vicario tra i professori di ruolo di prima fascia che hanno esercitato l'opzione di tempo pieno o che hanno presentato una preventiva dichiarazione in tal senso da far valere in caso di nomina. La nomina del Direttore Vicario avviene con decreto del Rettore. Il Direttore Vicario supplisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o di impedimento. La durata del suo mandato coincide con il mandato del Direttore. In caso di motivata indisponibilità, dichiarata formalmente per iscritto, dei professori di prima fascia, oppure se il Direttore è un professore di seconda fascia, può essere designato alla carica di Direttore Vicario un professore di seconda fascia a tempo pieno.
7. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dal mandato del Direttore, il Direttore Vicario ne assume tutte le funzioni e il Decano del Dipartimento indice le elezioni entro quaranta giorni dalla data di cessazione secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Articolo 7. Funzioni del Direttore

Il Direttore esercita le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, e vigila sull'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- b) promuove le attività del Dipartimento e vigila sull'osservanza, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti;
- c) tiene i rapporti con gli organi accademici;
- d) stipula, in qualità di delegato del Rettore, le convenzioni e i contratti di interesse del Dipartimento che siano in linea con i principi e le finalità istituzionali dell'Ateneo e che rientrino nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- e) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, ivi compreso il potere di sostituzione sugli atti del Responsabile Amministrativo per motivi di necessità e urgenza da specificare nel provvedimento relativo, informandone tempestivamente il Consiglio del Dipartimento;
- f) può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli, per la ratifica, al Consiglio stesso nella prima seduta successiva;
- g) indice le elezioni dei Coordinatori delle Commissioni Didattiche dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento e ne nomina i vincitori;
- h) se istituite, indice le elezioni dei Coordinatori delle Sezioni di Ricerca e ne nomina i vincitori;
- i) sentito il Coordinatore, nomina, integra o sostituisce i componenti delle Commissioni Didattiche dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento, garantendo un'adeguata rappresentatività dei Settori Scientifico-Disciplinari;
- j) indice elezioni suppletive per la sostituzione di qualsiasi altra carica elettiva del Dipartimento;
- k) determina le modalità di utilizzo dei locali assegnati al Dipartimento;
- l) coadiuvato dalle Commissioni Didattiche e dalla Commissione Paritetica, verifica che i compiti di legge dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti siano stati assolti e attiva processi di valutazione dell'attività didattica;
- m) può richiedere ai Coordinatori la convocazione delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio afferenti al Dipartimento;
- n) propone variazioni di bilancio;
- o) propone commissioni istruttorie su specifiche materie d'interesse del Dipartimento;
- p) propone al Consiglio di delegare alla Giunta la trattazione di determinate materie di competenza del Consiglio;
- q) nomina i responsabili dei Laboratori del Dipartimento, su proposta dei relativi afferenti.

Articolo 8. Il Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento delibera sulle materie di competenza del Dipartimento.

2. Fanno parte del Consiglio:

- a) i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato afferenti al Dipartimento;
- b) un numero di rappresentanti eletti fra il personale tecnico e amministrativo in servizio presso il Dipartimento pari al 5% della numerosità della componente di cui al precedente punto a) con arrotondamento all'intero superiore; il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile consecutivamente una sola volta;
- c) una rappresentanza elettiva degli studenti pari al 15% del numero totale dei componenti del consiglio, con arrotondamento all'intero superiore; il mandato ha durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.

Alle sedute del Consiglio partecipa altresì, con funzioni di segretario verbalizzante, il Responsabile Amministrativo.

3. La rappresentanza degli studenti è articolata in due insiemi:

- a) la rappresentanza degli studenti che risultino regolarmente iscritti a uno dei Corsi di

Studio del Dipartimento;

- b) la rappresentanza degli studenti di Dottorato di Ricerca afferenti funzionalmente al Dipartimento secondo l'Articolo 3 comma 2. Quest'ultimo insieme è costituito da un numero di rappresentanti pari al numero dei corsi di Dottorato di Ricerca gestiti dal Dipartimento.

L'elettorato passivo per l'insieme a) della rappresentanza studentesca è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso a uno dei Corsi di Studio del Dipartimento, mentre l'elettorato attivo è costituito dagli studenti che risultino regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, a uno dei Corsi di Studio del Dipartimento.

L'elettorato passivo per l'insieme b) della rappresentanza studentesca è costituito dagli studenti di Dottorato di Ricerca che risultino regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, al secondo anno dei corsi di Dottorato di Ricerca gestiti dal Dipartimento, mentre l'elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti di Dottorato afferenti funzionalmente al Dipartimento.

Le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti sono stabilite dal Regolamento per le elezioni studentesche.

4. Chiunque tra i rappresentanti eletti non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio alle quali è convocato decade automaticamente dal mandato. Il Direttore, entro quaranta giorni dalla decadenza, lo sostituisce con il primo dei non eletti che abbia ricevuto almeno un voto, ovvero, in mancanza, indice un'elezione suppletiva.
5. Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno in seduta ordinaria. Si riunisce, inoltre, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Direttore lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei componenti o almeno due Coordinatori delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento, per iscritto e con espressa indicazione delle materie sulle quali si intende discutere e deliberare.

Articolo 9. Attribuzioni del Consiglio

Il Consiglio di Dipartimento è titolare delle seguenti attribuzioni:

- a) delibera la proposta di avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, e le relative proposte di chiamata ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori;
- b) promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore;
- c) approva un piano triennale della ricerca e della didattica finalizzato al costante miglioramento della qualità delle attività didattiche, di ricerca e della produzione scientifica, con specifico riferimento ai rispettivi livelli di internazionalizzazione;
- d) promuove collaborazioni con soggetti sia pubblici, sia privati a sostegno della ricerca e della didattica e approva le relative convenzioni e i contratti che rientrino nei limiti fissati dal Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- e) indirizza e coordina l'insieme dei propri Corsi di Studio, verificandone inoltre l'efficienza e la funzionalità;
- f) delibera in merito alle proposte di attivazione e di soppressione di Corsi di Studio;
- g) delibera in merito alla proposta di attivazione e soppressione di Corsi di Dottorato di Ricerca, di scuole di Dottorato, di Master, di Corsi di Perfezionamento e di Aggiornamento secondo quanto previsto dal Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca e dal Regolamento Didattico di Ateneo;
- h) delibera annualmente, sentite le Commissioni Didattiche dei Corsi di Studio interessati e la Commissione Paritetica del Dipartimento, la programmazione, l'organizzazione e la valutazione delle attività didattiche e il manifesto degli studi del Dipartimento secondo le procedure stabilite dal Regolamento Didattico di Ateneo;
- i) delibera, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, i compiti didattici e organizzativi dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti;

- j) verifica che i compiti di legge dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti siano stati assolti, ivi compresa la verifica periodica dell'attività di professori e ricercatori;
- k) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per fare fronte a esigenze didattiche, anche integrative, dei Corsi di Studio;
- l) delibera il Regolamento di Dipartimento e le sue eventuali modifiche;
- m) autorizza le spese nell'ambito della capienza del bilancio di Dipartimento e nei limiti previsti;
- n) detta i criteri generali per l'impiego dei fondi assegnati al Dipartimento e per l'impiego coordinato del personale, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione;
- o) approva la parte del bilancio dell'Ateneo di competenza del Dipartimento;
- p) delibera sulle variazioni di bilancio proposte dal Direttore;
- q) delibera in merito alla stipula di contratti e convenzioni con enti esterni per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza, di formazione e di conto terzi;
- r) formula la proposta di attivazione di programmi integrati di studio, anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti; attiva iniziative di cooperazione interuniversitaria e di erogazione di insegnamenti in lingua diversa dall'italiano;
- s) istituisce le Commissioni per la Didattica e attribuisce loro i Corsi di Studio di competenza, tra quelli gestiti dal Dipartimento;
- t) nomina, su proposta del Direttore, commissioni istruttorie su specifiche materie d'interesse del Dipartimento;
- u) esprime pareri sugli argomenti previsti dai regolamenti e dallo Statuto di Ateneo;
- v) delibera sull'istituzione e sullo scioglimento dei Laboratori di Dipartimento, assegna agli stessi, ove possibile, le unità di personale tecnico e ne nomina, ove possibile, il Coordinatore Tecnico di Laboratorio;
- w) delibera sull'istituzione delle Sezioni di Dipartimento;
- x) può delegare, su proposta del Direttore, la trattazione di determinate materie di propria competenza alla Giunta, in aggiunta a quelle previste dall'Articolo 14, specificando, nella relativa deliberazione, la funzione deliberativa o consultiva dell'operato della stessa; è fatta salva la possibilità che il Consiglio deliberi anche su materie delegate alla Giunta, ove essa non si sia espressa in merito;
- y) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate al Dipartimento dal vigente ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché dalle disposizioni degli organi di governo dell'Ateneo.

Articolo 10. Composizioni del Consiglio

La partecipazione alle sedute del Consiglio è soggetta alle seguenti limitazioni:

- a) i professori di seconda fascia sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni di tutte le questioni concernenti la destinazione a concorso dei posti di ruolo di professore di prima fascia, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di professore di prima fascia, nonché le questioni relative alle persone dei professori di prima fascia in ruolo e fuori ruolo;
- b) i ricercatori sono esclusi dalla partecipazione alla trattazione e alle deliberazioni di tutte le questioni concernenti la destinazione a concorso dei posti di ruolo di professore di prima e seconda fascia, le dichiarazioni di vacanza e le chiamate relative a posti di professore di prima e seconda fascia, le questioni relative alle persone dei professori di prima e seconda fascia in ruolo e fuori ruolo;
- c) i rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo sono ammessi alla trattazione degli argomenti di cui alle lettere c), d), l), n), t), u), v), w), x) dell'Art.9; sono in ogni caso esclusi dalla trattazione di questioni relative a persone;
- d) i rappresentanti degli studenti sono ammessi alla trattazione degli argomenti di cui alle lettere c),d),e),f),g),h),l),r),s),t),u),x) dell'Art.9; sono in ogni caso esclusi dalla trattazione di questioni relative a persone.

Articolo 11. Funzionamento del Consiglio

1. Convocazione:

- a) La convocazione della seduta del Consiglio, contenente l'Ordine del Giorno, deve essere affissa all'albo e trasmessa ai componenti del Consiglio in formato cartaceo o telematicamente almeno cinque giorni prima della seduta stessa. Per motivi di urgenza, la convocazione o un'eventuale integrazione dell'Ordine del Giorno può essere fatta con preavviso di almeno 24 ore. La convocazione in via straordinaria del Consiglio può essere richiesta da non meno di un quinto dei Consiglieri oppure due Coordinatori della Commissione per la Didattica dei Corsi di Studio che ne facciano domanda motivata al Direttore. L'inserimento di un punto all'Ordine del Giorno di una seduta ordinaria del Consiglio può essere chiesta da non meno di un quinto dei Consiglieri che ne facciano domanda motivata al Direttore con preavviso di almeno 48 ore.
- b) In apertura o nel corso della seduta, il Direttore o uno dei componenti del Consiglio può presentare proposta di modificazione dell'ordine di trattazione degli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Tale proposta deve essere approvata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei presenti.
- c) Le adunanze del Consiglio sono valide se tutti coloro che hanno diritto a intervenire sono stati convocati con le modalità previste dalla lettera 1.a) del presente articolo e se è presente la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo. Salvo i casi in cui è diversamente disposto dalla legge o dal Regolamento Generale di Ateneo, nel computo per determinare il quorum strutturale si escludono gli assenti giustificati e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa afferenti al Dipartimento solo se presenti. Se, dopo trenta minuti dall'ora fissata per l'apertura dell'adunanza, non si è costituita la maggioranza, la seduta è rimandata e convocata in altra data.
- d) Le presenze alle sedute del Consiglio sono registrate nominativamente all'inizio di ogni seduta distintamente per le singole categorie di appartenenza e di rappresentanza. Chi si assenta dalla seduta o vi entra a seduta iniziata deve comunicarlo al Direttore tramite il Segretario verbalizzante che ne prende nota. Non è permesso entrare o uscire durante le votazioni. Se il Segretario verbalizzante constata, mediante le registrazioni scritte delle entrate e delle uscite, il venire meno del quorum strutturale, ne dà immediata comunicazione al Direttore che sospende la seduta. Le presenze e le assenze, con il relativo orario di inizio e di fine, vanno inserite nel verbale della seduta.

2. Discussione degli argomenti:

- a) Il Direttore, prima di aprire la discussione, illustra l'argomento in oggetto e le eventuali proposte di delibera oppure invita un relatore a farlo in sua vece. Dopo l'illustrazione dell'argomento in oggetto e durante la successiva discussione, il Segretario prende nota di coloro che intendono intervenire compilando una lista sulla base della quale il Direttore dà parola.
- b) Durante la discussione il Direttore, tenuto conto dell'andamento della stessa, può proporre la chiusura delle iscrizioni ed un limite al tempo concesso per ogni intervento. I Consiglieri che intervengono nella discussione possono presentare per iscritto emendamenti alle proposte di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento stesso.
- c) Quando tutti gli iscritti hanno terminato di parlare, possono prendere la parola il Direttore, solo per eventuali chiarimenti, e, eventualmente, uno dei presentatori della proposta di delibera per replicare. Il Direttore dichiara, poi, chiusa la discussione, accetta le eventuali iscrizioni a parlare per le dichiarazioni di voto; egli dichiara, infine, il passaggio alla votazione.
- d) La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi in Consiglio, e la questione sospensiva, cioè che un dato argomento non debba discutersi nella specifica seduta del Consiglio, possono essere proposte da un Consigliere prima che inizi la discussione. Quando questa è iniziata, tali questioni non

possono più proporsi se non con domanda sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri presenti. Posta una questione pregiudiziale o sospensiva, il Direttore concede la parola agli oratori che desiderano intervenire, dopodiché la questione è posta ai voti.

- e) Le mozioni d'ordine e cioè i richiami al regolamento, al modo di condurre la discussione, all'Ordine del Giorno e alla priorità di una votazione, hanno la precedenza sulla questione in esame e ne fanno sospendere la discussione. In questi casi, dopo la proposta, possono parlare soltanto un oratore in favore ed uno contro.
- f) È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse; in tal caso chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale. Il Direttore concede o meno la parola. Quando, nel corso della discussione, un Consigliere è accusato di fatti che ne ledano l'onorabilità, egli può chiedere al Consiglio di nominare una Commissione la quale conduca una indagine sulla fondatezza dell'accusa e ne presenti obbligatoriamente le risultanze al successivo Consiglio.

3. Votazioni e delibere

- a) Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto alla deliberazione in essere presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
- b) La votazione si effettua sul complesso della proposta di delibera, salvo i casi in cui il Consiglio, su proposta del Direttore approvata dalla maggioranza dei presenti, ritenga necessario procedere alla votazione per parti separate.
- c) Nel caso di emendamenti la votazione inizia su quelli soppressivi; segue la votazione sugli emendamenti modificativi e, infine, su quelli additivi.
- d) L'espressione del voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano. Qualora il Direttore ne reputi dubbio il risultato dispone la votazione per appello nominale.
- e) Alla votazione per appello nominale o per scrutinio segreto si procede in tutti i casi previsti dalla legge o dai regolamenti, oppure su richiesta del Direttore o di almeno un terzo dei Consiglieri presenti. Tale richiesta deve essere presentata dopo la discussione e prima che il Direttore abbia invitato il Consiglio a votare. La votazione per appello nominale avviene procedendo all'appello in ordine alfabetico da un unico elenco degli aventi diritto al voto. La votazione per scrutinio segreto avviene per mezzo di schede su cui ciascun votante esprime il voto in modo che sia garantita la segretezza. Se il Direttore lo ritiene opportuno, può essere costituito un seggio formato da almeno due scrutatori che sovrintendono alle operazioni di voto. Terminata la votazione il Direttore, con l'eventuale assistenza degli scrutatori, procede al conteggio delle schede. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero delle schede risulta diverso dal numero dei votanti, il Direttore annulla la votazione prima di procedere allo scrutinio delle schede e ne dispone la ripetizione.
- f) Nessuno può essere presente alla discussione e alla deliberazione su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano parenti e affini entro il quarto grado. Il Consiglio può tuttavia chiedere che l'interessato sia presente alla discussione per fornire eventuali chiarimenti.

Articolo 12. Verbale delle sedute del Consiglio

1. Il verbale delle sedute del Consiglio deve essere redatto su appositi fogli, ciascuno dei quali numerato e firmato dal Direttore e dal Segretario verbalizzante. La documentazione che si intenda rendere parte integrante del verbale deve essere acclusa in originale e siglata dal Direttore e dal Segretario verbalizzante.
2. Il Segretario verbalizzante redige, d'intesa con il Direttore, bozza del verbale, nel quale ciascun Consigliere ha diritto di fare inserire le proprie dichiarazioni, purché fornite per iscritto.
3. Per ragioni d'urgenza, su proposta del Direttore e su deliberazione della maggioranza dei presenti, la bozza di verbale o parti di essa possono essere approvate seduta stante. Nel

caso di approvazione seduta stante il Segretario verbalizzante dà lettura del testo sottoposto all'approvazione. Copia del verbale approvato deve essere resa disponibile nei tre giorni successivi ai componenti del Consiglio.

4. Se non approvata seduta stante, la bozza di verbale sottoscritta dal Direttore e dal Segretario verbalizzante è depositata presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento tre giorni prima della seduta del Consiglio in cui essa verrà presentata per l'approvazione, in libera visione dei componenti del Consiglio. Le eventuali proposte di correzione devono essere presentate per iscritto, all'inizio della seduta in cui l'approvazione del verbale è posta all'Ordine del Giorno. Le proposte di correzione dovranno essere discusse con precedenza assoluta rispetto agli altri punti all'Ordine del Giorno. La proposta di correzione è illustrata da uno dei presentatori; i firmatari del verbale hanno diritto di replica.
5. Se non sono pervenute proposte di correzione della bozza di verbale nelle forme predette, il Direttore, in apertura della seduta in cui la bozza di verbale è posta in approvazione, ne propone l'approvazione. L'approvazione della bozza di verbale di una seduta del Consiglio deve apparire esplicitamente nell'ordine del giorno del Consiglio successivo. Copia del verbale approvato, con i relativi allegati, deve essere inviata all'Amministrazione Centrale entro il termine di quindici giorni dalla data di approvazione nonché conservata in formato cartaceo ed elettronico presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento a disposizione dei componenti del Consiglio.
6. Le delibere su specifici punti all'Ordine del Giorno che necessitano di immediata esecuzione devono essere inviate, con i relativi allegati, agli uffici competenti dell'Amministrazione Centrale entro il termine di sette giorni.
7. Le delibere del Consiglio vengono rese pubbliche a cura del Responsabile Amministrativo ai sensi e nei limiti della legislazione vigente in materia di accesso agli atti amministrativi e di tutela dei dati personali.

Articolo 13. La Giunta

1. Per il perseguimento delle finalità del Dipartimento, è istituita la Giunta del Dipartimento come organo di indirizzo, esecutivo e deliberante che coadiuva il Direttore nell'esercizio delle proprie prerogative e funzioni.
2. La Giunta è composta dal Direttore, dai Coordinatori delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento, quali componenti di diritto, nonché da sei rappresentanti degli afferenti al Dipartimento; alle riunioni è presente il Direttore Vicario, con voto consultivo, ed il Responsabile Amministrativo, con funzioni di Segretario Verbalizzante, quest'ultimo ad eccezione dell'istruzione della proposta di avvio delle procedure concorsuali di cui all'art. 14 comma 1.a.
3. In caso di istituzione delle Sezioni di Ricerca, i Coordinatori di Sezione fanno parte della Giunta come componenti di diritto ed il numero di componenti eletti viene diminuito del numero corrispondente.
4. L'elettorato passivo per i componenti eletti della Giunta è costituito dai professori di ruolo del Dipartimento che afferiscono ad un Settore Scientifico-Disciplinare diverso da quelli di afferenza dei componenti di diritto della Giunta.
5. L'elettorato attivo per i componenti eletti della Giunta è costituito dagli afferenti al Dipartimento di cui all'Articolo 3, comma 1. Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto e con preferenza unica.
6. Il mandato dei componenti della Giunta coincide con quello del Direttore del Dipartimento. Chiunque tra i componenti eletti non partecipi senza giustificato motivo per più di tre volte consecutive alle riunioni della Giunta decade automaticamente dal mandato. Il Direttore, rilevata la decadenza, indice un'elezione suppletiva entro quaranta giorni dalla stessa.
7. Qualora uno dei componenti eletti della Giunta si dimetta, o cessi di fare parte del

Dipartimento, o sia impedito a partecipare alle riunioni della Giunta per un periodo superiore ai sei mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro quaranta giorni.

8. Qualora uno dei componenti di diritto della Giunta si dimetta, o cessi di fare parte del Dipartimento, o sia impedito a partecipare alle riunioni della Giunta per un periodo superiore a sei mesi, esso viene sostituito dal suo Vicario. In caso di impedimento occasionale a partecipare alle riunioni della Giunta, un componente di diritto può altresì delegare alla partecipazione il suo Vicario.
9. La convocazione della seduta della Giunta, contenente l'Ordine del Giorno, deve essere affissa all'albo del Dipartimento e spedita per via telematica ai componenti della Giunta e per conoscenza ai componenti del Consiglio almeno tre giorni prima della seduta stessa. In caso di urgenza la convocazione o un'integrazione dell'Ordine del Giorno è fatta per via telematica entro 24 ore dallo svolgimento della seduta.
10. Le adunanze della Giunta sono valide se è presente la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo. Nel computo per determinare il quorum strutturale si escludono gli assenti giustificati.
11. Le delibere vengono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso in cui il numero dei favorevoli sia inferiore alla somma del numero dei contrari e degli astenuti la proposta è respinta. In caso di parità prevale il voto del Direttore.
12. Alla verbalizzazione delle sedute della Giunta si applicano, per quanto compatibili, le medesime regole relative alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio, di cui all'Articolo 12.
13. Alle riunioni della Giunta si applicano le stesse regole di partecipazione e composizione definite all'Articolo 10 per il Consiglio.

Articolo 14. Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta ha potere istruttorio sui seguenti punti:
 - a) istruisce la proposta di avvio delle procedure concorsuali di reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori a tempo determinato, e le relative proposte di chiamata ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo sulla chiamata di professori e dei ricercatori;
 - b) elabora il piano triennale della ricerca e della didattica finalizzato al costante miglioramento della qualità delle attività didattiche, di ricerca e della produzione scientifica, con specifico riferimento ai rispettivi livelli di internazionalizzazione;
 - c) predispone la parte del bilancio dell'Ateneo di competenza del Dipartimento.
 - d) applica metodologie e strumenti per la valutazione interna dell'attività del Dipartimento.
2. La Giunta ha potere deliberativo sui seguenti punti:
 - a) delibera, nel rispetto della normativa vigente, sulla proposta di attribuzione di contratti, a titolo oneroso o gratuito, a soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali per fare fronte a esigenze didattiche, anche integrative, dei Corsi di Studio;
 - b) autorizza le spese nell'ambito della capienza del bilancio di Dipartimento e nel limite di 100.000 € (centomila Euro);
 - c) delibera sui piani di ripartizione degli utili, su proposta dei responsabili di attività;
 - d) delibera in merito all'attivazione di assegni di ricerca;
 - e) avvia le procedure per l'assegnazione di contratti di ricerca.
3. Tutte le delibere della Giunta sono portate a conoscenza del Consiglio nella prima seduta utile.
4. Il Consiglio può delegare alla Giunta la trattazione di determinate materie di propria competenza, in aggiunta a quelle previste dal presente articolo, specificando la funzione

deliberativa o consultiva.

5. Il Consiglio può deliberare su materie su cui la Giunta ha potere deliberativo, ove essa non si sia espressa in merito.

Articolo 15. I Coordinatori delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio

1. Il Coordinatore di una Commissione per la Didattica dei Corsi di Studio è eletto tra i docenti di ruolo afferenti al Dipartimento, che siano responsabili di attività formative in uno dei Corsi di Studio attribuiti alla Commissione stessa; per responsabile di attività formativa di un Corso di Studio si intende un docente che sia stato nominato dal Dipartimento Presidente di Commissione di Esame o di Commissione di Verifica di Profitto di una attività formativa del Corso di Studio.
2. L'elettorato attivo è costituito dai docenti dell'Ateneo responsabili di attività formative del Corso di Studio al momento dell'indizione della votazione. La votazione, indetta dal Direttore del Dipartimento con proprio decreto, è a scrutinio segreto ed è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; ciascun avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza. Risulta eletto Coordinatore chi ottiene la maggioranza dei voti validi espressi. A parità di voti è eletto il più anziano in ruolo; a parità di anzianità di ruolo è eletto il più giovane di età.
3. La nomina del Coordinatore avviene con decreto del Direttore del Dipartimento.
4. Il Coordinatore dura in carica tre anni e non può essere eletto consecutivamente più di una volta. Al fine del computo del numero dei mandati, il mandato incompleto è considerato compiuto solo se supera la metà della durata normale. La cessazione per qualsiasi causa del mandato del Direttore del Dipartimento determina la cessazione del mandato dei Coordinatori di tutte le Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento.
5. Il Coordinatore designa un Vicario tra i professori componenti della Commissione per la Didattica. Il Vicario supplisce il Coordinatore in tutte le sue mansioni nei casi di assenza o di impedimento. La durata del suo mandato coincide con il mandato del Coordinatore.
6. In caso di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, del mandato del Coordinatore, il Vicario ne assume tutte le funzioni e il Direttore del Dipartimento indice le elezioni del Coordinatore entro quaranta giorni dalla data di cessazione.
7. Il Coordinatore convoca e presiede la Commissione, cura l'esecuzione dei suoi deliberati e vigila sull'applicazione dei regolamenti.

Articolo 16. La Commissione Paritetica

La Commissione Paritetica docenti-studenti del Dipartimento è formata da un numero totale di componenti pari al doppio del numero complessivo di classi di Laurea e di Laurea Magistrale alle quali appartenga almeno un corso di studio attivo del Dipartimento. Le modalità di nomina dei componenti docenti e di funzionamento della Commissione Paritetica sono definite dal Regolamento Generale di Ateneo. Le sue attribuzioni sono quelle riportate nello Statuto e nel Regolamento Didattico di Ateneo.

Titolo III – Autonomia gestionale e amministrativa

Articolo 17. Modalità di gestione

1. Il Dipartimento, per lo svolgimento delle proprie attività si avvale della propria struttura tecnico-amministrativa e delle altre strutture e servizi esterni eventualmente messi a disposizione dall'Ateneo (p.es., biblioteca, centro editoriale, centro per l'orientamento, segreteria didattica, servizi informatici).
2. La struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento, composta dal Responsabile

Amministrativo e dal personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento, concorre alle attività del Dipartimento nella realizzazione delle attività amministrative, gestionali e tecnico-scientifiche di laboratorio.

3. Il personale tecnico e amministrativo assegnato al Dipartimento partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo del Dipartimento attraverso la propria rappresentanza negli organi collegiali del dipartimento.
4. Le strutture esterne di supporto al Dipartimento sono unità organizzative gestite direttamente dall'Ateneo che supportano il Dipartimento su alcune specifiche funzioni quali ad esempio: la segreteria didattica, la gestione contabile, la biblioteca, la portineria, i servizi informatici.
5. Il personale tecnico e amministrativo assegnato alle strutture esterne di supporto opera e concorre funzionalmente allo svolgimento delle attività su descritte, in attuazione degli indirizzi definiti dai Direttori di Dipartimento e dagli Organi di Governo dipartimentali.

Articolo 18. Il Responsabile Amministrativo

1. Tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile del Dipartimento sono affidati ad un Responsabile Amministrativo.
2. Il Responsabile Amministrativo coordina le attività amministrativo-contabili assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile; adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli organi del Dipartimento e collabora con il Direttore del Dipartimento per le attività volte al migliore funzionamento della struttura.
3. Il Responsabile Amministrativo coordina le risorse umane e strumentali assegnate al Dipartimento per l'espletamento delle attività istituzionali.
4. Il Responsabile Amministrativo partecipa al Consiglio ed alla Giunta con funzioni di Segretario verbalizzante ed è responsabile della tenuta dei verbali.
5. L'incarico di Responsabile Amministrativo è attribuito dal Direttore Generale, sentito il Direttore di Dipartimento, ad un impiegato amministrativo in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente.

Titolo IV - Strutture ed articolazioni funzionali all'attività di ricerca

Articolo 19. Sezioni di Ricerca

1. Con delibera del Consiglio, presa a maggioranza assoluta degli aventi diritto, possono essere costituite Sezioni di Ricerca del Dipartimento, al fine di coordinare l'attività di ricerca degli afferenti.
2. Entro quindici giorni dalla delibera del Consiglio gli afferenti al Dipartimento formulano al Direttore le proposte di costituzione delle Sezioni di Ricerca. Una proposta di costituzione deve essere sottoscritta da non meno di dieci fra professori di prima e seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato. I professori ed i ricercatori che non abbiano sottoscritto la proposta di costituzione di alcuna Sezione sono assegnati dal Direttore a una delle Sezioni di Ricerca sulla base dell'omogeneità del Settore Scientifico-Disciplinare di appartenenza.
3. Le Sezioni di Ricerca sono articolazioni funzionali del Dipartimento e non hanno autonomia amministrativa, finanziaria e contabile. L'elenco delle Sezioni di Ricerca istituite presso il Dipartimento è riportato nell'Allegato D che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Ciascuna Sezione di Ricerca elegge a scrutinio segreto e con preferenza unica tra i professori ad essa afferenti un Coordinatore, il cui mandato coincide con quello del Direttore del Dipartimento. L'elettorato attivo coincide con gli afferenti alla Sezione.

5. Il Coordinatore designa un Vicario tra i professori afferenti alla Sezione. Il Vicario supplisce il Coordinatore in tutte le sue mansioni nei casi di assenza o di impedimento. La durata del suo mandato coincide con il mandato del Coordinatore

Articolo 20. Laboratori

1. Su proposta di almeno tre docenti afferenti al Dipartimento, il Consiglio, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, può deliberare la costituzione di Laboratori di Dipartimento.
2. Ciascuna richiesta di istituzione deve essere corredata da:
 - a) un progetto scientifico sottoscritto dai proponenti;
 - b) l'individuazione, tra i docenti afferenti, del Responsabile Scientifico del Laboratorio.L'elenco dei Laboratori istituiti presso il Dipartimento è riportato nell'Allegato E che forma parte integrante del presente Regolamento.
3. Il Consiglio di Dipartimento può attribuire al Laboratorio una o più unità di personale tecnico.
4. Ulteriori afferenze al Laboratorio potranno essere deliberate dal Consiglio sentito il Responsabile Scientifico del Laboratorio. La designazione del Responsabile Scientifico va rinnovata ogni tre anni da parte degli afferenti al Laboratorio.
5. Ogni afferente al Dipartimento può afferire al più ad un Laboratorio.
6. Nel caso in cui gli afferenti ad un Laboratorio scendano al di sotto delle tre unità per un periodo superiore ai 12 mesi, il Consiglio di Dipartimento delibera lo scioglimento del Laboratorio.
7. Il Responsabile Scientifico di ciascun laboratorio può individuare, d'intesa con il Direttore del Dipartimento, la figura del Coordinatore Tecnico di Laboratorio nella persona di un tecnico di categoria D in servizio presso il Laboratorio. Il Coordinatore Tecnico di Laboratorio è nominato dal Consiglio di Dipartimento.
8. Spetta al Coordinatore Tecnico di Laboratorio la responsabilità delle attrezzature in dotazione, delle attività svolte e della sicurezza in Laboratorio. In particolare, al Coordinatore Tecnico di Laboratorio è delegata la responsabilità della presa in consegna, la custodia e la cura della dotazione tecnico-scientifica del Laboratorio.
9. Nel caso in cui la dotazione di personale del Laboratorio ecceda l'unità, al Coordinatore Tecnico di Laboratorio sono demandati i compiti di organizzazione e coordinamento delle altre unità di personale tecnico, al fine di garantire la continuità, la qualità del servizio e l'uso ottimale delle attrezzature di laboratorio.
10. Al fine di garantire l'uso corretto e sicuro delle apparecchiature, al Coordinatore Tecnico di Laboratorio sono inoltre demandati i compiti di organizzazione, coordinamento e supervisione delle attività di laboratorio da parte di utenti esterni quali studenti partecipanti a esercitazioni, tesisti, discenti in attività formative regolate da rapporti di convenzione e di altri soggetti legati da rapporto contrattuale al Dipartimento.
11. Il Responsabile Scientifico può indicare al Coordinatore Tecnico di Laboratorio particolari modalità di accesso da parte degli utenti esterni e interni per specifiche attività o processi.

Titolo V - Strutture ed articolazioni funzionali all'attività didattica

Articolo 21. Le Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio

1. Ciascuna Commissione per la Didattica dei Corsi di Studio è costituita da:
 - a) il Coordinatore;
 - b) i componenti;
 - c) il rappresentante degli studenti.

2. I componenti di cui alla lettera b) del comma precedente sono nominati con decreto del Direttore del Dipartimento tra i docenti di ruolo dell'Ateneo che siano responsabili di attività formative dei Corsi di Studio attribuiti alla Commissione, in numero non inferiore a quattro, garantendo un'adeguata rappresentatività dei Settori Scientifico-Disciplinari dei Corsi di Studio su proposta del Coordinatore della Commissione.
3. Quando un componente di cui alla lettera b) del comma 1 non è più responsabile di attività formative nell'ambito dei Corsi di Studio di pertinenza della Commissione, decade e viene nominato il sostituto secondo le modalità previste nel precedente comma 2.
4. I componenti durano in carica tre anni accademici e non possono essere nominati consecutivamente più di una volta. Al fine del computo del numero dei mandati, il mandato incompleto è considerato compiuto solo se supera la metà della durata normale. La cessazione per qualsiasi causa del mandato del Direttore del Dipartimento determina la cessazione del mandato dei componenti di cui alla lettera b) del comma 1 di tutte le Commissioni per la Didattica del Dipartimento.
5. Il rappresentante degli studenti di cui alla lettera c) del comma 1 è eletto fra gli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad uno dei Corsi di Studio attribuiti alla Commissione per la Didattica. L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Studio attribuiti alla Commissione per la Didattica. Le modalità di elezione sono stabilite dal Regolamento per le elezioni studentesche.
6. L'elenco delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio, con l'indicazione dei Corsi di Studio su cui ciascuna esercita le proprie attribuzioni, istituite presso il Dipartimento è riportato nell'Allegato F che forma parte integrante del presente Regolamento.

Articolo 22. Attribuzioni e modalità di funzionamento delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio

1. Ogni Commissione per la Didattica ha le seguenti attribuzioni, ciascuna relativamente ai Corsi di Studio di propria pertinenza:
 - a) esprime al Dipartimento il proprio parere in materia di ordinamento didattico, di offerta formativa, di regolamento didattico, di manifesto degli studi e di copertura delle attività formative per quanto di sua competenza;
 - b) propone al Dipartimento l'attivazione di programmi integrati di studio anche al fine del rilascio di titoli doppi, multipli o congiunti, di iniziative di cooperazione interuniversitaria, di attivazione di insegnamenti svolti in lingua diversa dall'italiano;
 - c) definisce le modalità di funzionamento dei Corsi di Studio;
 - d) coordina i contenuti delle attività formative e sovrintende al loro svolgimento;
 - e) autorizza lo svolgimento di attività formative non frontali, tra le quali seminari, tirocini, visite tecniche, ne cura gli adempimenti consequenziali;
 - f) organizza i servizi di orientamento e tutorato;
 - g) delibera in materia di gestione delle carriere degli studenti;
 - h) propone alle strutture di riferimento l'impiego dei contributi studenteschi e di altri eventuali fondi disponibili per la formazione;
 - i) formula al Dipartimento proposte sulle esigenze didattiche necessarie alla programmazione del personale docente;
 - j) coadiuva il Direttore di Dipartimento nel controllo degli obblighi didattici e nella valutazione dell'attività didattica;
 - k) elabora e sottopone al Dipartimento il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio, assicurandone la periodica revisione, e assume le deliberazioni di pertinenza affinché esso sia applicato in tutte le sue parti;
 - l) esercita tutte le attribuzioni ad esso delegate dal Dipartimento.
2. La Commissione si riunisce su convocazione del Coordinatore, ovvero quando ne facciano richiesta due componenti della medesima Commissione o su richiesta del Direttore del Dipartimento.

3. La seduta della Commissione è convocata dal Coordinatore, con ordine del giorno scritto, inviato almeno tre giorni prima della seduta. Nel caso di necessità la Commissione può essere convocata d'urgenza mediante ordine del giorno scritto inviato almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta. La convocazione è inviata per conoscenza a tutti i titolari di incarico didattico nei Corsi di Studio attribuiti alla Commissione, al Direttore di Dipartimento, al Coordinatore Didattico dell'Area di Ingegneria e ai Coordinatori delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio di tutta l'Area Didattica di Ingegneria. Si definiscono titolari di incarico didattico in un Corso di Studio tutti coloro ai quali il Dipartimento ha attribuito a qualunque titolo l'incarico per almeno un Credito Formativo Universitario nel Corso di Studio stesso.
4. Per la validità delle sedute e delle relative deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
5. L'Ordine del Giorno delle sedute è stabilito dal Coordinatore. Qualora un componente richieda l'iscrizione di un argomento all'Ordine del Giorno, il Coordinatore lo iscrive entro la seduta successiva.
6. Il Coordinatore presiede la seduta e designa tra i componenti della Commissione un Segretario, che lo coadiuva nella stesura del verbale della riunione.
7. Le riunioni della Commissione per la Didattica sono aperte, senza diritto di voto, a tutti i titolari di incarico didattico che vogliono partecipare.
8. Per i punti all'Ordine del Giorno relativi alle attribuzioni di cui alle lettere a), b), c), d), i), k) del comma 1 la Commissione è formalmente convocata dal Coordinatore in composizione allargata a tutti i docenti dell'Ateneo che siano responsabili di attività formative nei Corsi di Studio attribuiti alla Commissione, con le medesime modalità previste al precedente comma 3. La Commissione in composizione allargata esprime il proprio parere e formula le proprie proposte in merito alle suddette attribuzioni. Per la validità delle sedute in composizione allargata è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti della Commissione.
9. Per le attribuzioni di cui alle lettere a), i), k) del comma 1, riconoscendo la necessità prevista dall'Articolo III.2 comma 26 dello Statuto di sentire i docenti dell'Ateneo che siano responsabili di attività formative in tutti i Corsi di Studio convergenti ai fini dell'erogazione delle attività formative, la Commissione si riunisce in forma allargata e anche in forma congiunta con le altre Commissioni di tutti i Dipartimenti dell'Area di Ingegneria.
10. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal Coordinatore della Commissione alla Direzione di Dipartimento per gli adempimenti successivi.

Articolo 23. Consulta e Coordinatore Didattico dell'Area di Ingegneria

1. La seduta congiunta delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio dell'Area di Ingegneria in forma allargata, denominata Consulta dell'Area di Ingegneria, è convocata e presieduta dal Coordinatore Didattico dell'Area di Ingegneria.
2. Le funzioni del Coordinatore Didattico dell'Area di Ingegneria sono svolte dal docente dell'Area di Ingegneria che sia componente del Senato Accademico e che non ricopra il ruolo di Direttore di un Dipartimento dell'Area di Ingegneria; in caso siano presenti più docenti con tali caratteristiche viene designato il docente che, tra questi, abbia riportato il maggior numero di voti nell'elezione del Senato Accademico.
3. Al Coordinatore Didattico dell'Area di Ingegneria è assegnata la responsabilità della gestione ed organizzazione delle attività propedeutiche alla didattica che risultino comuni a tutti i Corsi di Studio dell'Area di Ingegneria con particolare riferimento a:
 - a) comunicazioni e relazioni con gli studenti;
 - b) coordinamento delle attività di orientamento e tutorato dei Corsi di Studio;
 - c) coordinamento della comunicazione sul sito web ed altri siti informativi relativi alle attività didattiche;

- d) gestione contratti e supplenze dei Corsi di Studio;
 - e) gestione degli spazi dedicati alla didattica e degli spazi comuni all'Area di ingegneria;
 - f) convocazione e presidenza della Consulta dell'Area di Ingegneria.
4. La Consulta dell'Area di Ingegneria si riunisce su convocazione del Coordinatore Didattico dell'Area di Ingegneria, ovvero quando ne faccia richiesta il Coordinatore di una delle Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio o il Direttore di un Dipartimento dell'Area di Ingegneria. La convocazione avviene con Ordine del Giorno scritto ed inviato almeno sette giorni prima a tutti i docenti dell'Ateneo responsabili di attività formative nei Corsi di Studio dei Dipartimenti dell'Area di Ingegneria. La Consulta dell'Area di Ingegneria esprime il proprio parere e formula le proprie proposte in merito alle suddette attribuzioni. Per la validità delle sedute della Consulta dell'Area di Ingegneria è necessaria la presenza della maggioranza assoluta di tutti i componenti delle Commissioni.

Titolo VI - Norme elettorali

Articolo 24. Operazioni elettorali

1. Tutte le operazioni elettorali connesse a ciascuna votazione di cui al presente Regolamento sono svolte da una Commissione elettorale formata da tre componenti, di cui un docente con funzioni di Presidente, scelti dal Direttore fra gli afferenti al Dipartimento. Il Direttore indice le elezioni di cui al presente regolamento entro 30 giorni dalla nomina da parte del Rettore e convoca una riunione del Consiglio per la presentazione delle candidature depositate presso la Direzione entro 15 giorni dalla data di indizione delle elezioni.
2. La prima votazione di ogni procedura elettorale di cui al presente Regolamento è valida se vi abbia preso parte almeno un terzo, arrotondato all'intero superiore, degli aventi diritto.
3. L'elezione avviene a maggioranza dei voti validi espressi. La graduatoria degli eletti viene formata sulla base dei voti ottenuti. A parità di voti prevale il più anziano nel ruolo e a parità di anzianità il più giovane di età.
4. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto a mezzo di schede regolarmente timbrate e vidimate dal Presidente del seggio. Ogni avente diritto al voto può esprimere una sola preferenza.
5. Di ogni elezione la Commissione elettorale a essa preposta redige verbale che viene trasmesso, unitamente alle schede, alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento.

Titolo VII - Norme finali

Articolo 25. Modifica del Regolamento

Ogni proposta di modifica del presente Regolamento, ivi compresa quella riguardante gli Allegati, deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio e sottoposta all'approvazione dei competenti organi di Ateneo secondo quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Articolo 26. Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa di Ateneo, con particolare riferimento al Regolamento sull'introduzione del Bilancio Unico di Ateneo ed al Regolamento per la gestione e la rilevazione dei fatti amministrativi in contabilità economico-patrimoniale.

Allegati

Allegato A — Settori Scientifico-Disciplinari attivi presso il Dipartimento

- ING-IND/31 - Elettrotecnica
- ING-IND/32 - Convertitori, Macchine e Azionamenti Elettrici
- ING-IND/33 - Sistemi Elettrici per l'Energia
- ING-INF/01 - Elettronica
- ING-INF/02 - Campi Elettromagnetici
- ING-INF/03 - Telecomunicazioni
- ING-INF/04 - Automatica
- ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni
- ING-INF/07 - Misure Elettriche ed Elettroniche
- MAT/05 - Analisi Matematica
- MAT/07 - Fisica Matematica
- MAT/08 - Analisi Numerica

Allegato B — Settori Scientifico-Disciplinari di interesse del Dipartimento

- Tutti quelli dell'Area CUN 01 (Scienze matematiche e informatiche)
- Tutti quelli dell'Area CUN 02 (Scienze fisiche)
- Tutti quelli dell'Area CUN 03 (Scienze chimiche)
- Tutti quelli dell'Area CUN 08 (Ingegneria civile e Architettura)
- Tutti quelli dell'Area CUN 09 (Ingegneria industriale e dell'informazione)

Allegato C — Corsi di Studio del Dipartimento

- L-8 Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni
- L-9 Ingegneria Elettrica
- LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
- LM-28 Ingegneria Elettrica
- LM-32 Ingegneria Informatica
- (DM 509, classe 9) Ingegneria delle Telecomunicazioni
- (DM 509, classe 10) Ingegneria Elettrica
- (DM 509, classe 30/S) Ingegneria delle Telecomunicazioni
- (DM 509, classe 31/S) Ingegneria Elettrica
- (VO) CDL Ingegneria delle Telecomunicazioni
- (VO) CDL Ingegneria Elettrica
- (VO) CDU Ingegneria Elettrica

Allegato D — Sezioni di Ricerca del Dipartimento

- non sono istituite

Allegato E — Laboratori del Dipartimento

- LAN - Laboratorio di Analisi Numerica
- LAI - Laboratorio di Automazione Industriale
- LEMNDE - Laboratorio di Calcolo Elettromagnetico e Diagnostica Elettromagnetica non distruttiva
- EMCLAB - Laboratorio di Compatibilità Elettromagnetica
- LEI - Laboratorio di Elettronica Industriale "Gianni D'Angelo"
- LIT - Laboratorio di Informatica e Telecomunicazioni
- LM - Laboratorio di Microonde
- LAMI - Laboratorio di Misure Industriali - sezione elettrica
- LaSE - Laboratorio di Sistemi Elettrici

Allegato F — Commissioni per la Didattica dei Corsi di Studio del Dipartimento

- Commissione per la Didattica dei Corsi di Studio del Settore dell'Informazione
 - L-8 Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni
 - LM-27 Ingegneria delle Telecomunicazioni
 - LM-32 Ingegneria Informatica
 - (DM 509, classe 9) Ingegneria delle Telecomunicazioni
 - (DM 509, classe 30/S) Ingegneria delle Telecomunicazioni
 - (VO) CDL Ingegneria delle Telecomunicazioni
- Commissione per la Didattica dei Corsi di Studio dell'Ingegneria Elettrica
 - L-9 Ingegneria Elettrica
 - LM-28 Ingegneria Elettrica
 - (DM 509, classe 10) Ingegneria Elettrica
 - (DM 509, classe 31/S) Ingegneria Elettrica
 - (VO) CDL Ingegneria Elettrica
 - (VO) CDU Ingegneria Elettrica